Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

RELITTI DI NAVI COME RIFIUTI

Domanda: E' possibile considerare come "rifiuti" in senso formale i relitti di nave abbandonati, in particolar modo quelli non rimossi da anni dal proprietari dopo che gli stessi hanno ricevuto l'ordinanza di ingiunzione per lo sgombero dei relitti stessi ai sensi del Codice della Navigazione, e pertanto "hanno l'obbligo di disfarsene"?

Risposta (a cura di Maurizio Santoloci e Cristian Rovito): A nostro avviso, si. D'altra parte il quesito è preciso e contiene già in se stesso tutti gli elementi necessari per la risposta: l'abbandono di fatto del bene, il tempo trascorso (a cui si aggiungono gli atti amministrativi con i quali l'ufficio d'iscrizione dell'unità da diporto, da pesca o mercantile . . etc si attesta il "disarmo amministrativo" del bene mobile soggetto a trascrizione), la diffida non ottemperata che conferma la volontà di disfarsi ed il connesso obbligo di disfarsi. In merito va rilevata una recente sentenza della Cassazione (Sentenza n. 34768/07 depositata il 13 settembre 2007) che considera il relitto di nave (quindi cancellato dai registri tenuti dalla Capitaneria di Porto di iscrizione, materialmente non utilizzabile in quanto è troppo oneroso rimetterlo in sesto e quindi non rispondente ai requisiti di navigabilità).
La Capitaneria di porto – sempre a nostro avviso - può diffidare l'interessato a smaltire il relitto/rifiuto (come una sorta di ordinanza sindacale per motivi di igiene pubblico, salute o, a seconda del tipo di nave, per ragioni di sicurezza portuale).... Si può diffidare l'interessato per rimuovere la barca con regolare diffida e termine perentorio per l'adempimento. Con obbligo di presentare tutta la documentazione attestante la reale demolizione (è il termine utilizzato per indicare la fine del ciclo operativo di una barca) del relitto.
In alternativa, si giungerebbe al paradosso che i relitti di nave godrebbero di una sorta di esenzione generale rispetto al regime dell'abbandono ed obbligo rimozione, con una zona franca di principio che - in modo irragionevole – li vedrebbe sottratti alle regole (anche procedurali) della normativa sui rifiuti. Non si vede perché, infatti, i relitti di nave dovrebbero non essere – nelle condizioni sopra esposte – soggetti al regime dell'obbligo di rimozione dopo abbandono come rifiuti di minore importanza (ad esempio, piccolo-domestici) o – per un paragone più pertinente – alle carcasse delle autovetture.

Pubblicato il 29 luglio 2008

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248